



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Circolare: 85/2020

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-8826/III.2

Loro Sedi

Data.: 6 agosto 2020

Oggetto: Decreto semplificazioni:
obbligo di comunicazione del domicilio digitale
per i professionisti.

Al fine di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra professionisti e pubbliche amministrazioni, l'art. 37 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo), ha sostituito, per quanto qui d'interesse, il comma 7 bis dell'art. 16 del decreto – legge 29 novembre 2008, n. 185, rafforzando l'obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) ai rispettivi Ordini.

Come noto, il decreto legge perde efficacia se non convertito entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e può comunque essere modificato dalla legge di conversione. Nondimeno, fatte salve ulteriori modifiche che verranno eventualmente apportate in sede di conversione, le disposizioni del decreto-legge sono immediatamente produttive di effetti e vincolanti per le amministrazioni.

Tanto premesso, il nuovo testo dell'art. 16, c. 7 bis, del d.l. n. 185/ 2008 prevede, in particolare, che *“il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”*.

Con il decreto semplificazioni il Legislatore ha modificato, dunque, la disciplina vigente prevedendo un inasprimento delle sanzioni per i professionisti che non adempiono all'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale all'Ordine di appartenenza.



Alla luce della normativa sopra citata si invitano, pertanto, gli Ordini ad effettuare, innanzitutto, una ricognizione degli iscritti che non hanno ancora provveduto a comunicare il proprio domicilio digitale.

Una volta individuati gli iscritti inadempienti, sarà necessario procedere all'invio (mediante raccomandata A.R.) nei confronti di quest'ultimi, di una diffida ad adempiere entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della stessa.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, dovrà essere comminata la sanzione della sospensione del professionista inadempiente dal relativo albo fino all'avvenuta comunicazione del domicilio digitale.

Si evidenzia, infine, come il citato art. 37 del decreto semplificazioni prevede che l'inadempienza reiterata dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli